



# **Comune di Marcellinara**

**(Provincia di Catanzaro)**

## **Regolamento**

### **Acquedotto Comunale**

**(Approvato con delibera di C.C. n° 37 del 29 Settembre 2005)**

## ***SOMMARIO***

- Art. 1 Distribuzione dell'acqua e uso
- Art. 2 Obbligatorietà dell'acqua potabile
- Art. 3 Richiesta di somministrazione
- Art. 4 Dichiarazione dell'uso dell'acqua
- Art. 5 Durata e decadenza dei contratti
- Art. 6 Spese inerenti alla somministrazione dell'acqua
- Art. 7 Disdetta. Cambiamento di utente
- Art. 8 Divisione dell'immobile (Terreni e fabbricati)
- Art. 9 Morte dell'Utente
- Art. 10 Fallimento dell'Utente
- Art. 11 Opera di presa
- Art. 12 Allacciamenti singole utenze
- Art. 13 Concessioni provvisorie
- Art. 14 Somministrazione per uso cantiere
- Art. 15 Contratti per idranti antincendio
- Art. 16 Nulla osta del proprietario di terreni o strade private attraversate
- Art. 17 Fornitura contatori
- Art. 18 Diametro della presa e del contatore
- Art. 19 Posa in opera dei contatori
- Art.20 Adeguamento ubicazione dei contatori
- Art. 21 Competenze e responsabilità in merito alla manutenzione delle derivazioni
- Art. 22 Ispezione degli apparecchi e infrazioni
- Art. 23 Manomissioni
- Art. 24 Sospensioni temporanee della somministrazione di acqua
- Art. 25 Lettura contatori
- Art. 26 Verifica contatori
- Art. 27 Rimozione e sostituzione dei contatori
- Art. 28 Categorie di utenza
- Art. 29 Tariffe
- Art. 30 Consumo e pagamenti
- Art. 31 Fatturazione e pagamento. Morosità
- Art. 32 Divieti
- Art. 33 Allegati
- Art. 34 Approvazione Regolamento
- Art. 35 Entrata in vigore

# **REGOLAMENTO SOMMINISTRAZIONE IDRICA**

## **Articolo 1**

### **Distribuzione dell'acqua e uso**

Il Comune somministra acqua nel suo territorio nei limiti della disponibilità e compatibilmente con la possibilità di derivazione dalle reti di distribuzione in esercizio con regolari contratti di somministrazione alle condizioni tutte del presente regolamento.

Per le zone non servite o scarsamente servite da reti comunali e per le quali l'Amministrazione non stia comunque procedendo all'urbanizzazione, il Comune concede la somministrazione idrica alle condizioni poste dal successivo art.12 punto 1, ferme restando le disposizioni generali del presente regolamento.

Il Comune somministra normalmente acqua potabile per usi domestici e compatibilmente con le sue disponibilità anche per altri usi. In questo caso tuttavia le concessioni potranno essere revocate in qualsiasi momento ove si rendesse necessario disporre dell'acqua per uso potabile e/o igienico e ciò ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

Nei periodi di scarsità d'acqua, il Sindaco può vietare l'uso dell'acqua per scopi diversi da quelli igienico-sanitari.

L'acqua viene di norma somministrata con il sistema di misura a contatore con le modalità specificate nel presente regolamento.

## **Articolo 2**

### **Obbligatorietà dell'acqua potabile**

I proprietari od usufruttuari di edifici hanno l'obbligo di fornire i loro stabili di acqua potabile in tutti gli appartamenti ed in tutti quegli annessi nei quali l'acqua potabile possa occorrere per ragioni di igiene.

Tale obbligo può essere imposto caso per caso con Ordinanza del Sindaco previo accertamento dell'Ufficio sanitario ed il proprietario o usufruttuario sarà tenuto a stipulare il contratto di concessione entro il termine comunicato nell'ordinanza stessa.

## **Articolo 3**

### **Richiesta di somministrazione**

La richiesta di fornitura d'acqua viene inoltrata presso l'Ufficio Tecnico Comunale su apposito modello fornito dal Comune.

Il richiedente all'atto della domanda dovrà fornire tutti i propri dati anagrafici desunti da idonea documentazione o la ragione sociale della Ditta con relativa partita I.V.A. , e dichiarare la piena disponibilità dell'immobile, dell'appartamento, dell'Ufficio, del negozio o del cantiere al quale dovrà essere fornita l'acqua.

La somministrazione dell'acqua viene di norma effettuata nei confronti dei singoli utenti proprietari dell'immobile, degli usufruttuari o degli enfiteuti, o del locatario.

Quando la richiesta viene fatta dal locatario, questa deve essere sottoscritta dal proprietario dell'immobile come garante

Se effettuata per conto di una persona giuridica, è necessario allegare una copia dell'atto da cui risulti che il richiedente è il legale rappresentante dell'Ente.

Nel caso di stabili comprendenti più appartamenti o locali sia che essi appartengono ad un solo proprietario o siano costituiti in condominio, la concessione di acqua non può essere cumulativa ma va richiesta per ogni singolo appartamento o locale, ciascuno dei quali costituisce distinta utenza ed è oggetto di separato contratto.

Quando si tratti di immobili ancora da costruire la richiesta deve fare riferimento al titolo comprovante il diritto del richiedente sull'immobile (Licenza, Concessione ecc.).

Tutte le spese, comprese quelle di bollo degli atti di concessione, sono a carico dei richiedenti che con la firma della domanda accettano senza riserve il presente regolamento.

#### **Articolo 4**

##### **Dichiarazione dell'uso dell'acqua.**

Nella richiesta il richiedente dovrà dichiarare gli usi ai quali l'acqua deve servire, cioè se per gli usi domestici, agricoli, industriali, di raffreddamento o per bocche da incendio e non può usarla per gli usi diversi da quelli dichiarati

#### **Articolo 5**

##### **Durata e scadenza dei contratti**

Il Comune accertata la possibilità di erogare l'acqua dopo aver compilato il preventivo inviterà il richiedente a sottoscrivere il regolare contratto di somministrazione e ad effettuare un versamento quale deposito, salvo conguaglio, pari alla somma preventivata per la costruzione dell'opera di presa definitiva come ai successivi artt.12, 13,

I contratti di somministrazione decorrono dalla data di stipula, scadono il 31 dicembre di ogni anno e s'intendono tacitamente rinnovati di anno in anno se non disdetti da una delle due parti con richiesta

scritta. Nel corso del rapporto contrattuale le tariffe e i canoni potranno subire variazioni purché autorizzate dalla competente autorità, e l'Utente sarà tenuto al pagamento dei nuovi corrispettivi della fornitura.

## **Articolo 6**

### **Spese inerenti alla somministrazione dell'acqua**

Le spese per l'eventuale registrazione del contratto, quelle per imposte, tasse, contributi o canoni erariali, comunali, provinciali o regionali e quelle comunque attinenti alla somministrazione dell'acqua, sono a carico degli Utenti.

## **Articolo 7**

### **Disdetta. Cambiamento di utente**

L'utente che intende disdire il contratto di somministrazione idrica è tenuto a darne comunicazione sottoscritta al Comune chiedendo la risoluzione del contratto e precisando il nuovo indirizzo di recapito per la trasmissione dell'ultima bolletta.

Dalla data di avviso al Comune di tale comunicazione si intenderà risolto il contratto di somministrazione.

In caso di cessazione dell'utenza il Comune si riserva il diritto di sigillare il contatore e di distaccare le opere di presa.

Nel caso di locazione o di vendita dell'immobile ad altri, il titolare della concessione dovrà darne immediata disdetta rimanendo comunque egli l'unico responsabile dei consumi, dei relativi pagamenti e di eventuali danni fino alla data della disdetta stessa.

Qualora il Comune venga a conoscenza della vendita, locazione, comodato o altro dell'immobile, il nuovo beneficiario della somministrazione sarà invitato a regolarizzare, entro il termine di venti giorni, la posizione della sua utenza con la sottoscrizione del contratto, sotto pena in caso contrario, di sospensione della somministrazione. Il precedente beneficiario, fino a quando il suo contratto non sarà risolto, sarà tenuto alla piena osservanza delle clausole contrattuali ed in particolare, al pagamento di tutte le somministrazioni fatte all'immobile, e risponderà anche dei danni e delle infrazioni prodotte da lui o dai suoi aventi causa ai materiali e agli apparecchi del Comune. In difetto, non sarà concesso al nuovo beneficiario, l'installazione di un nuovo contatore idrico o il cambio di nominativo.

## **Articolo 8**

## **Divisione dell'immobile (Terreni e aree fabbricabili)**

In caso di divisione tra più proprietari di un terreno o di un'area fabbricabile, già fornita d'acqua, è considerato titolare della somministrazione con i diritti e gli obblighi che ne conseguono, il proprietario di quella parte del terreno e dell'area fabbricabile in cui trovasi installato l'apparecchio di misura. I proprietari delle altre parti del terreno e dell'area fabbricabile, che desiderino la somministrazione dell'acqua dovranno farne domanda al Comune e sottoscrivere regolare contratto di somministrazione quali nuovi utenti.

### **Articolo 9**

#### **Morte dell'utente**

In caso di morte del titolare della somministrazione, i suoi eredi sono responsabili, a norma di legge, verso il Comune di tutte le somme ad esso dovute dal titolare deceduto. Sono tenuti inoltre ad avvisare, nel termine di due mesi, il Comune dell'avvenuto decesso e delle conseguenti modifiche che dovranno essere apportate al precedente contratto.

### **Articolo 10**

#### **Fallimento dell'utente**

In caso di fallimento del titolare del contratto di somministrazione, il curatore con l'autorizzazione del giudice delegato del fallimento, entro il termine di otto giorni, potrà subentrare al fallito nel contratto di somministrazione, assumendone tutti gli obblighi, ovvero risolvere il contratto. Il curatore, che subentri, dovrà previamente pagare integralmente al Comune quanto dovuto del fallito.

### **Articolo 11**

#### **Opera di presa**

Per opera di presa si intendono le opere di derivazione dalla condotta di distribuzione fino alla saracinesca immediatamente a valle dell'apparecchio di misura.

1. Le opere di presa vengono realizzate, di norma, con innesto ai barilotti posti nei pozzetti di derivazione.  
Eccezionalmente, a insindacabile giudizio del Comune, per particolari condizioni tecnico/economiche, il Comune può autorizzare l'esecuzione di derivazioni dirette nei programmi immediati dell'Amministrazione, in relazione anche allo sviluppo urbanistico, saranno realizzate dal Comune con spesa a totale carico dell'Utente.

2. A richiesta dell'Utente, il Comune può concedere, a suo insindacabile giudizio, che la condotta possa essere eseguita direttamente dall'Utente.  
Anche in quest'ultimo caso le opere dovranno essere eseguite con le caratteristiche e le modalità stabilite dal Comune che ne diverrà comunque unico ed esclusivo proprietario. Ove il Comune ritenesse di dare alla nuova condotta maggiori dimensioni rispetto a quelle attualmente necessarie e ciò in previsione di allacciamento di altre future utenze, il Comune stesso assumerà a proprio carico le maggiori spese relative. In tal caso il Comune potrà effettuare sulla nuova condotta l'allacciamento di altre utenze, senza che il privato che ha contribuito in parte sulla sua costruzione possa pretendere indennizzo o compenso alcuno.
3. Ove in uno stesso edificio si abbiano più utenti l'allacciamento alla condotta Comunale è unico con tante diramazioni quante sono le utenze.
4. Laddove è previsto un deposito per l'installazione di autoclave, al fine di fornire acqua agli immobili con più appartamenti o locali, sarà installato un contatore principale d'ingresso e dopo tale deposito, in luoghi dove gli agenti del Comune possono liberamente accedere per procedere alla lettura ed alla ispezione, saranno posti in opera i contatori idrici per i singoli appartamenti o locali sui quali verrà effettuata la lettura. Può essere richiesto dall'Amministratore di immobili composti da più appartamenti o locali un contatore idrico per l'uso inerente le sole parti condominiali.
5. Solo il contatore principale di ingresso farà fede per la registrazione totale dei consumi dell'intero immobile.
6. In caso di discordanza fra il consumo registrato dal contatore principale e la sommatoria dei consumi registrati dai singoli contatori, in uscita dall'autoclave, il consumo da addebitare ai singoli utenti sarà calcolato proporzionalmente in rapporto ai volumi registrati nell'anno precedente

### **Articolo 13**

#### **Concessioni provvisorie**

A richiesta, il Comune può concedere erogazioni provvisorie di acqua per un periodo massimo di 12 mesi.

Sono considerate concessioni provvisorie quelle destinate ad alimentare impianti non permanenti e quelle per prelevamenti occasionali.

Il pagamento delle erogazioni verrà effettuato anticipatamente all'atto della sottoscrizione del contratto, in base alle tariffe in vigore e alla quantità richiesta. L'eventuale maggior consumo sarà conteggiato e pagato posticipato.

Nessun rimborso sarà dovuto all'Utente nel caso che egli consumi una quantità di acqua inferiore a quella richiesta, costituendo questa il consumo minimo da lui impegnato.

Il contratto di somministrazione provvisoria non potrà essere rinnovato tacitamente. L'utente, quindici giorni prima della scadenza dovrà richiedere per iscritto la continuazione della somministrazione, che per altro non potrà superare la durata complessiva di un anno.

## **Articolo 14**

### **Somministrazione per uso cantiere**

La somministrazione di acqua per uso cantiere potrà aver luogo soltanto in presenza di apposita DIA o licenza/ permesso di costruzione.

L'apparecchio di misura, la presa e la condotta di derivazione saranno dimensionate in base ai futuri fabbisogni dello stabile.

Il contratto di somministrazione per uso cantiere s'intenderà risolto di diritto dal Comune alla fine della costruzione dell'immobile e il proprietario o i proprietari dovranno chiedere la sistemazione definitiva dell'impianto e provvedere alla sottoscrizione del nuovo contratto.

## **Articolo 15**

### **Contratti per idranti antincendio**

Il Comune, su richiesta degli utenti, provvede all'installazione di idranti antincendio, derivati direttamente dalla rete, contro il pagamento dei canoni e degli eventuali contributi.

L'Utente sarà inoltre tenuto a versare quanto previsto dal punto 1) dell'art. 3 del presente regolamento.

Il Comune concede agli utenti la facoltà di servirsi di tutta la portata di acqua ottenibile dagli idranti soltanto per le operazioni di estinzione in caso di incendio.

Gli idranti, derivati direttamente dalla rete, dovranno essere sempre sigillati e potranno essere aperti soltanto in caso di incendio. Dell'avvenuta apertura, l'Utente dovrà dare avviso al Comune entro 24 ore, presentando la necessaria documentazione giustificativa.

L'apertura degli idranti, fatta senza il consenso del Comune, per qualsiasi altro motivo che non sia quello dell'incendio, comporterà l'applicazione di una sanzione, oltre al pagamento dell'acqua consumata.

Tutte le spese per la fornitura ed installazione, nonché per la manutenzione degli idranti antincendio ed relative condutture esterne ed interne, sono a carico dell'Utente.

## **Articolo 16**

### **Nulla osta del proprietario di terreni o strade private attraversate dall'opera di presa.**

Qualora per soddisfare una richiesta di somministrazione l'opera di presa debba essere necessariamente installata su terreni di proprietà privata, l'utenza sarà concessa a condizione che il richiedente si faccia rilasciare dai proprietari, a sue spese e sotto la sua responsabilità, il necessario nulla-osta affinché siano costituite sui terreni e sulle strade di proprietà privata, le servitù di acquedotto per la costruzione e la gestione degli impianti.



Nel suddetto nulla – osta dovrà essere stabilito che il proprietario del fondo e della strada, concede gratuitamente al Comune la facoltà di attraversare l'uno o l'altro, perché possa provvedere all'esercizio degli impianti idrici ivi esistenti.

## **Articolo 17**

### **Fornitura contatori**

I contatori saranno forniti dall'Utente e il Comune provvederà alla loro installazione.

## **Articolo 18**

### **Diametro della presa e del contatore**

Il tipo e il diametro delle opere di presa e del contatore, verranno determinati tenendo presenti le caratteristiche della somministrazione necessaria.

In caso di consumi eccedenti le quantità necessarie, qualora si manifesti a giudizio del Comune, la necessità di sostituire l'opera di presa aumentandone la portata, le spese relative saranno a completo carico dell'Utente.

## **Articolo 19**

### **Posa in opera dei contatori**

Per i nuovi utenti spetta al Comune stabilire il luogo ove dovranno essere installati i contatori.

Il contatore, o il gruppo di contatori, dovrà/dovranno essere installati in proprietà privata immediatamente dopo il confine con la strada pubblica di accesso, nella posizione indicata dall'Ufficio Tecnico Comunale.

L'Utente dovrà costruire la nicchia destinata a contenere il contatore e porre in opera lo sportello metallico munito di serratura universale, per dar modo agli agenti incaricati alla lettura di accedere al contatore anche in assenza dell'Utente.

I contatori dovranno essere installati in luoghi ove gli agenti del Comune possano liberamente accedere per procedere alla lettura ed all'ispezione.

Normalmente i contatori sono installati:

- In nicchie eseguite nelle pareti dei muri di recinzione, situate a non meno di cm. 60 di altezza dal suolo e munite di scarico dell'acqua o nelle pareti dei passi carrabili;
- In nicchie eseguite esternamente nelle facciate degli immobili prospicienti sulla pubblica via ed eseguite come sopra;

- Eccezionalmente nei cortili degli stabili o in locali appositamente costruiti, o comunque di facile accesso al personale dell'acquedotto Comunale.

La manutenzione del manufatto costruito a protezione del contatore sarà a carico dell'Utente. Tutti gli apparecchi misuratori verranno muniti dal Comune di sigillo metallico onde poter accertare eventuali manomissioni.

Il Comune ha facoltà di imporre a spese dell'Utente il cambiamento del posto del contatore qualora la primitiva installazione a causa di opere dell'Utente non permetterà più la verifica o la lettura del contatore.

Gli apparecchi misuratori potranno essere spostati o rimossi solo per disposizione del Comune tramite il suo personale.

Gli utenti dovranno sostituire le serrature degli sportelli esistenti qualora le stesse non fossero del tipo universale; le spese per tali sostituzioni saranno a carico dell'Utente.

## **Articolo 20**

### **Adeguamento ubicazione contatori**

Per gli Utenti già in atto alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, in occasione di rifacimento della condotta principale, e/o di manutenzione straordinaria della presa, e/o di manutenzioni straordinarie degli immobili, l'ubicazione dei contatori dovrà essere adeguata a tutte le disposizioni di cui al precedente art. 19.

A tale scopo, il Comune comunicherà all'Utente l'obbligo di adeguamento da effettuarsi a sua cura e spese entro un termine non inferiore a 60 giorni, pena la sospensione della fornitura.

## **Articolo 21**

### **Competenze e responsabilità in merito alla manutenzione delle derivazioni**

Spettano al Comune tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle derivazioni al servizio delle utenze posate su suolo pubblico.

La manutenzione ordinaria e straordinaria del tratto di derivazione che insiste sulla proprietà privata, sia che si tratti di singola derivazione che di condotta al servizio di più utenti è a cura e spese del titolare (o dei titolari) dell'utenza/e, sotto la direzione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

La responsabilità di eventuali danni causati da guasti sulle derivazioni e condutture nel tratto posato sulla proprietà privata sono a carico del/dei proprietario/ri.

## **Articolo 22**

### **Ispezione degli apparecchi e infrazioni**

Il Comune si riserva la facoltà di far ispezionare e verificare, dai suoi agenti, gli apparecchi di misura, onde constatare la regolarità del loro funzionamento.

Le infrazioni commesse dall'Utente sono contestate da agenti del Comune con regolare verbale, una copia del quale consegnata all'Utente medesimo.

Il Comune, qualora l'Utente non paghi quanto dovuto per le infrazioni commesse, ha facoltà di sospendere la somministrazione dell'acqua e di risolvere il contratto, salva ed impregiudicata l'azione penale.

### **Articolo 23**

#### **Manomissioni**

Qualunque manomissione alle opere di allacciamento, al contatore ed al sigillo apposto sul contatore è punita con l'immediata sospensione dell'erogazione e con una sanzione amministrativa da pagarsi prima che venga riattivato il servizio, fatta salva ogni ulteriore azione civile e penale.

Sarà inoltre facoltà del Comune chiedere il pagamento dell'acqua sottratta e dispersa ed il rimborso di tutte le spese causate dal fatto abusivo.

La riparazione dei guasti dovuti ad incuria o ad manomissione dell'Utente sono eseguiti a cura del Comune e a spese dell'Utente.

### **Articolo 24**

#### **Sospensioni temporanee della somministrazione di acqua e di riduzione di pressione.**

Il Comune non risponde dei danni conseguenti all'interruzione del flusso dell'acqua o alla diminuzione di pressione, da qualsiasi causa provocati, ma si impegna a provvedere, con la maggior sollecitudine possibile, a ripristinare la regolarità del flusso.

Per quanto possibile, il Comune cercherà, di avvertire preventivamente dell'interruzione; tuttavia l'Utente non potrà pretendere per l'interruzione del flusso, anche non preavvisato, alcun pagamento di danni o rimborso di spese.

### **Articolo 25**

#### **Lettura contatori**

La lettura dei contatori viene effettuata di norma una volta all'anno.

All'utente viene rilasciato un bollettino con l'indicazione della lettura effettuata.

Qualora non sia possibile la lettura del contatore per cause imputabili all'Utente, sarà facoltà del Comune previo preavviso, sospendere l'erogazione dell'acqua, che non sarà riattivata se non dopo l'effettuazione della lettura ed il pagamento dell'acqua consumata.

## **Articolo 26**

### **Verifica contatori**

Gli apparecchi di misura e di controllo vengono verificati in ogni momento in cui il Comune lo ritenga opportuno.

Allo scopo, il personale incaricato dal Comune ha diritto di accedere negli stabili privati per eseguirvi le verifiche e le constatazioni del caso nelle ore e con le modalità stabilite dal Codice Penale e dal Codice di Procedura Civile.

L'utente, qualora ritenga erronee le indicazioni del contatore, può chiederne la verifica.

Accertata la fondatezza del reclamo dell'Utente, la spesa della verifica e delle riparazioni occorrenti sarà carico del Comune che disporrà le opportune variazioni contabili e il rimborso all'Utente di eventuali somme pagate da questo in più.

Il consumo dell'acqua, dall'ultima lettura eseguita fino alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio, sarà valutato nella stessa misura di quello del corrispondente periodo dell'anno precedente. Se l'utenza è di data recente, in base al consumo medio giornaliero del periodo in cui il contatore ha funzionato.

Nel caso in cui gli errori rilevati siano inferiori a quelli massimi ammissibili in base alla Direttiva CEE 75/33, recepita con D.P.R. 23/8/82 n. 854 e successive modifiche e integrazioni (5%, alla minima portata; 2% tra la portata di transizione e quella la massima), le spese di verifiche saranno a carico dell'Utente.

## **Articolo 27**

### **Rimozione e sostituzione dei contatori**

Il Comune si riserva la facoltà di sostituire a spese dell'Utente tutti i contatori che per qualsiasi motivo non fossero ritenuti idonei alla corretta misurazione dell'acqua.

In caso di rimozione o sostituzione del contatore, verrà redatto il relativo verbale in n°2 copie che, firmato dagli agenti del Comune e dall'Utente dovrà contenere le seguenti indicazioni: il tipo, il calibro e il numero del contatore, le risultanze della lettura, il motivo della sostituzione o rimozione, e l'eventuali irregolarità riscontrate.

Una delle due copie del verbale verrà consegnata all'Utente.

## **Articolo 28**

## **Categorie di utenza**

Vengono definite le seguenti categorie di utenza:

1. Utenze per usi domestici e assimilabili;
2. Altre utenze: sono tutte le utenze diverse da quelle di cui al precedente punto 1
3. Utenze temporanee: sono quelle con contratto di concessione inferiore a 12 mesi

## **Articolo 29**

### **Tariffe**

1. Ogni nuovo allacciamento è soggetto al pagamento di un contributo fisso per spese di istruttoria, attivazione fornitura, bolli e IVA, oltre che per eventuali spese per la realizzazione dell'opera di presa, come disciplinate dal presente Regolamento.
2. Tutti gli Utenti sono soggetti al pagamento di un canone fisso annuo per ogni contatore, denominato "contributo di allacciamento alla rete idrica".
3. Per le utenze per usi domestici e assimilabili, di cui al punto 1 del precedente articolo 28, vengono determinate tre fasce di consumo alle quali si applicano altrettante tariffe:
  - a) Da 0 (zero) a 80 mc annui, da considerare quale minimo garantito, si applica una "Tariffa Agevolata", da pagare anche se non consumata;
  - b) Oltre 80 e fino a 120 mc annui si applica una "Tariffa Base";
  - c) Oltre 120 mc annui si applica una "Tariffa relativa ai consumi in eccedenza"
4. Per altre utenze, di cui al punto 2 del precedente articolo 28, vengono determinate due fasce di consumo alle quali si applicano altrettante tariffe:
  - a) Da 0 (zero) a 150 mc annui, da considerare quale minimo garantito, si applica una "Tariffa Base" da pagare anche se non consumata;
  - b) Oltre 150 mc annui si applica una "Tariffa relativa ai consumi in eccedenza".
5. Per le utenze temporanee, di cui al punto 3 del precedente articolo 28, si applica la "Tariffa relativa ai consumi in eccedenza".

## **Articolo 30**

### **Consumo e pagamenti**

Il consumo dell'acqua sarà accertato di norma ogni anno in base alla lettura dei contatori effettuata dagli agenti del Comune.

Le somme dovute per la somministrazione dell'acqua e per altre spettanze dovute al Comune saranno fatturate annualmente in base alle tariffe stabilite dalla Giunta Municipale.

La Giunta Municipale può stabilire, inoltre, di frazionare il pagamento dei corrispettivi fatturati in due o più rate.

## **Articolo 31**

### **Fatturazione e pagamento. Morosità**

Il pagamento del corrispettivo di consumo e delle altre spettanze va effettuato entro i termini e con le modalità indicate in bolletta.

La bolletta potrà contenere consumi effettivamente letti e/o stima.

Se il pagamento dovesse aver luogo oltre il termine di cui sopra, il Comune ha il diritto di esigere, oltre all'importo dovuto, anche gli interessi per ritardato pagamento valutati nella misura del Tasso Ufficiale di sconto del momento, incrementato di 3,5 punti percentuali.

La morosità, se protratta oltre un periodo di 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza indicata in bolletta, dà diritto al Comune di procedere alla sospensione dell'erogazione dell'acqua, previo invio di raccomandata A.R. o notifica, senza l'intervento dell'Autorità giudiziaria, addebitando la relativa spesa all'Utente stesso, fatte salve le procedure coattive per il pagamento ai sensi della normativa vigente.

Eventuali contestazioni o reclami in corso non danno diritto all'utente di sospendere, ridurre l'importo o differire i pagamenti dovuti ed indicati nella bolletta stessa.

L'utente che non abbia ricevuto a domicilio la bolletta, è ugualmente tenuto a recarsi presso l'Ufficio Ragioneria del Comune, entro la fine del mese successivo a quello di emissione della bolletta per provvedere al pagamento della bolletta eventualmente non recapitata.

## **Articolo 32**

### **Divieti**

L'acqua somministrata non può essere utilizzata per immobili diversi da quelli specificati nel contratto, anche se vari immobili appartengono allo stesso proprietario, sotto pena di risoluzione del contratto e sanzione amministrativa.

Resta altresì vietata, sotto pena di risoluzione del contratto e sanzione amministrativa, qualsiasi utilizzazione dell'acqua per usi diversi da quelli concessi..

È vietato derivare acqua per qualunque scopo sia dalle tubazioni dell'acquedotto sia dai relativi allacciamenti per mezzo di pompe che aspirino direttamente dalle tubazioni stesse.

## **Articolo 33**

### **Allegati**

Qualora all'Utente venga concesso di assumere a sua cura le opere di scavo per la realizzazione della nuova presa, allo stesso dovrà essere consegnata, e da questi sottoscritta, la nota identificata come **“Allegato 1. Normative scavi”**, parte integrante del presente Regolamento.

Prima della stipula del nuovo contratto, sarà consegnata ad ogni nuovo Utente la Nota identificata come “**Allegato 2. Indirizzi operativi per installazione contatori e manutenzione derivazioni**”, parte integrante del presente Regolamento.

### **Articolo 34**

#### **Approvazione Regolamento**

Il presente regolamento annulla tutte le precedenti disposizioni relative alle concessioni d'acqua ai privati.

L'Amministrazione Comunale potrà apportarvi tutte quelle modifiche che essa riterrà più opportune e convenienti.

Copia del presente Regolamento con annessi allegati, sarà a disposizione ed in visione a ciascun utente.

Il presente Regolamento composto da n. 35 articoli, dall'1 al 35, viene approvato integralmente dal Consiglio Comunale nella sua seduta del 29 settembre 2005 e sostituisce quello ad oggi vigente, approvato con delibera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

### **Articolo 35**

#### **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della relativa delibera di approvazione.